



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 50 del 22/03/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO STRALCIO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE APPROVATO CON D.G. N. 244 DEL 28/06/2011. PARZIALE MODIFICA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME CHE DISCIPLINANO PROCEDURE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN MODALITA' DECENTRATA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N.34. .

Con Delibera di Giunta n.244 del 28/06/2011 fu approvato il “Regolamento stralcio per l’accesso alla qualifica dirigenziale” che costituisce parte integrante del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, che sostituisce ed abroga tutte le disposizioni in esso contenute, riferibili alle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e procedure selettive afferenti la qualifica dirigenziale.

In conseguenza dello stato di emergenza nazionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state approvate diverse disposizioni di legge ed in particolare:

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 che prevede all'art. 87 comma 5 che “Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”;
- Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID - 19” (Decreto Rilancio), convertito nella Legge n.77 del 17/7/2020 pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, agli articoli 247 e seguenti, prevede norme di

indirizzo riguardanti l'accelerazione dei concorsi, il decentramento e la digitalizzazione delle procedure concorsuali.

In particolare l'articolo 249 al comma 1 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di applicare, a decorrere dall'entrata in vigore del succitato decreto i principi e i criteri direttivi concernenti:

- lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, e lo svolgimento della prova orale in videoconferenza, avendo comunque cura di adottare soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
- le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici che in base a quanto previsto al comma 7 dell'art. 247 possono svolgere i propri lavori in modalità telematica garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;
- le modalità di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 247 che consente la presentazione della domanda entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente per via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale registrandosi attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). La norma prevede altresì che il candidato sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 6 giugno 2020 che contiene sia norme di indirizzo riguardanti la semplificazione delle procedure concorsuali applicabili dagli enti locali nell'ambito della propria autonomia regolamentare e prescrizioni obbligatoriamente applicabili quali misure di prevenzione per contrastare la diffusione del virus COVID-19
- La successiva ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 202 del 23 ottobre 2020, che attribuisce la facoltà alle amministrazioni pubbliche della Regione Emilia - Romagna di completare le prove concorsuali in svolgimento ricorrendo a prove orali anche con modalità digitali a distanza e che consente, in alternativa, lo svolgimento in presenza delle prove stesse nel rispetto delle linee guida regionali approvate con l'Ordinanza n. 98/2020; nonché la facoltà di consentire lo svolgimento a distanza di tutti i colloqui previsti all'interno di prove selettive non concorsuali anche se la modalità non è stata prevista negli avvisi pubblicati.
- Il DPCM 14 gennaio 2021 che dispone all'art. 1, comma 10 lettera z) che a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
- Il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'art. 1, comma 10 lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 03/02/2021.
- Il DPCM 2 marzo 2021 che all'art. 24 prevede la sospensione delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio

delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. Consentendo, tuttavia, lo svolgimento delle prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova previa adozione di protocolli da parte del Dipartimento della funzione pubblica e validati dal CTS.

Con atto del Presidente n. 188 del 28/12/2020 è stata approvata una modifica al “Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive” per adeguarlo alle norme che disciplinano procedure e modalità di svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata ai sensi del Decreto Legge n.34/2020 approvando un testo unico coordinato.

Si precisava che il campo d’applicazione del succitato regolamento riguardava l’accesso ai profili professionali ascrivibili alle “categorie” e che, per quanto attiene all’accesso alla qualifica dirigenziale, si rinviava all’apposito Regolamento stralcio approvato con D.G. n.244 del 28.06.2011.

Rilevata la necessità al fine del buon funzionamento dei servizi di non poter dilazionare ulteriormente le procedure concorsuali previste nei piani triennali del fabbisogno del personale e, pertanto, di dover procedere, anche attraverso modalità digitali al relativo espletamento.

Ritenuto altresì, viste le disposizioni normative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di evitare assembramenti di persone e spostamenti di candidati tra le regioni, di avvalersi della possibilità prevista dal Decreto Rilancio di applicare i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale nonché, le modalità di svolgimento delle commissioni esaminatrici e, quelle di presentazione della domanda di partecipazione, di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 247 del D.L. 34/2020 anche per le procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale disciplinate dal Titolo II “Procedure per l’accesso alla qualifica dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” e dal Titolo III “Procedure per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per dirigenti ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 267/00” del Regolamento stralcio approvato con D.G. n.244 del 28/06/2011.

Ritenuto pertanto di rinviare, per quanto concerne l’ “Art. 6 – Bando” del “Regolamento stralcio per l’accesso alla qualifica dirigenziale” approvato con D.G. n.244/2011

-lettera f) con specifico riferimento alle modalità per la compilazione della domanda e la modalità di trasmissione della stessa alla Provincia;

-lettera h) documenti richiesti, tempi e modalità di presentazione degli stessi;

-lettera j) termine di scadenza entro il quale le domande devono pervenire all’Ente;

-lettera l) riguardante le comunicazioni ai candidati

e con specifico riferimento ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, all’applicazione di quanto previsto dall’art. 14 “Modalità di presentazione della domanda e dei documenti” e dal Capo III bis “Disciplina delle procedure e modalità di svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34” di cui al “Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive” approvato con Atto del Presidente n. 188 del 28/12/2020.

All’Art. 6 – Bando è aggiunto il seguente comma:

5. E’ facoltà della Provincia di Modena prevedere nei bandi di concorso o negli avvisi di selezione che la domanda di partecipazione ai concorsi o alle selezioni sia presentata entro quindici giorni con le modalità indicate all’art. 14 comma 8 del vigente “Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive” e come previsto dall’art. 247 del D.L. n.34/2020

A seguito di alcune pronunce giurisprudenziali ed in particolare per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n.3975 del 21/4/2020 pubblicata in data 22/06/2020 la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse nonché la conoscenza della lingua inglese, la cui verifica in sede di procedura concorsuale è obbligatoria per effetto dell'art. 37 del D.Lgs. 165/2001, può essere

considerata come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame ovvero come requisito di partecipazione. Si ritiene conseguentemente necessario adeguare le corrispondenti parti del Regolamento stralcio approvato con D.G. 244/2011 che richiamano le modalità di accertamento della conoscenza dell'uso/ delle applicazioni informatiche e della lingua straniera.

In particolare:

L'art. 6 – *Bando comma 2 lett. m)* è così sostituito:

“le modalità di accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese ed eventualmente di altre lingue straniere”.

L'art. 10 – *Prove del concorso il comma 7 primo periodo* è così sostituito:

“I bandi di selezione prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame oppure come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale.”

Ritenuto di integrare per quanto concerne l'“Art. 9 – Commissione esaminatrice” del “Regolamento stralcio per l'accesso alla qualifica dirigenziale” approvato con D.G. n.244/2011 con quanto previsto dall' “Art. 26 Attività delle commissioni” del “Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive” che disciplina la possibilità per la commissione di svolgere le attività relative alla predisposizione e correzione delle prove con sedute telematiche garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, come previsto dall'art. 247 c. 7 del D.L. 34/2020.

A tal fine all' “Art. 9 – Commissione esaminatrice” è aggiunto il seguente comma:

13. E' facoltà della commissione esaminatrice, svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. Per le modalità di svolgimento delle “sedute telematiche” della commissione si rinvia all'art. 26 “Attività delle commissioni” del vigente “Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive”

Ritenuto di rinviare per quanto concerne l'“Art. 10 – Prove del concorso” ed in particolare alle modalità di svolgimento delle stesse a quanto disciplinato nel Capo III bis “Disciplina delle procedure e modalità di svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34” consentendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

A tal fine all'art. 10 – *Prove del concorso* sono aggiunti i seguenti commi:

9. E' facoltà della Provincia di Modena prevedere nei bandi di concorso o negli avvisi di selezione che la possibilità che le prove concorsuali siano svolte in modalità decentrata tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e/o in videoconferenza, in relazione a eventuali necessità di carattere emergenziale.

10. Per la disciplina delle procedure e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 si rimanda all'applicazione di

quanto previsto dal Capo III bis del vigente Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive”

In ossequio ai principi di tempestività, semplificazione, economicità ed efficacia dell'azione amministrative e delle procedure concorsuali, si ritiene di modificare, altresì, i commi 2, 3, 4, dell' *“Art. 12 – Svolgimento delle prove”* sostituendoli con quanto segue:

2. Le prove di selezione non possono avere luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge n.101/89, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con Decreto del Ministero dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi, ortodosse e dipavali.

3. Il diario delle prove selettive, qualora non indicato nell'avviso di selezione, viene reso noto ai candidati mediante pubblicazione, esclusivamente, sul sito web istituzionale della Provincia di Modena – nella sezione relativa alla selezione almeno 15 giorni prima dell'inizio delle stesse.

4. la comunicazione ai candidati che conseguono l'ammissione a ciascuna prova successiva è effettuata, mediante pubblicazione, esclusivamente, sul sito web istituzionale della Provincia di Modena – nella sezione relativa alla selezione almeno 20 giorni prima della stessa.

Il titolo III del Regolamento stralcio approvato con D.G. n.244 del 28/06/2011 disciplina le *“Procedure per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per dirigenti ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 267/00”*.

Nel suddetto titolo, all' *“Art. 15 – Procedure per l'assunzione a tempo determinato di dirigenti ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/00”*

Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

3 bis. E' facoltà della Provincia di Modena prevedere nell'avviso pubblico di selezione che la domanda di partecipazione alla selezione sia presentata entro quindici giorni con le modalità indicate all'art. 14 comma 8 del vigente “Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive” e come previsto dall'art. 247 del D.L. n.34/2020.

3 ter E' facoltà della Provincia di Modena prevedere nei bandi di concorso o negli avvisi di selezione che la possibilità che le prove concorsuali siano svolte in modalità decentrata tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e/o in videoconferenza, in relazione a eventuali necessità di carattere emergenziale.

3 quater I bandi di selezione prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame oppure come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale.

Dopo il comma 5 è inserito il comma 5 bis

5 bis. E' facoltà della commissione esaminatrice, svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. Per le modalità di svolgimento delle “sedute telematiche” della commissione si rinvia all'art. 26 “Attività delle commissioni” del vigente “Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive”

Le materie oggetto del presente regolamento rientrano nelle materie disciplinate dall'art. 89 del T.U.E.L. e pertanto nell'alveo dell'autonomia regolamentare di competenza dell'organo esecutivo in quanto attinenti l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Le modifiche al regolamento di cui all'oggetto sono coerenti con i principi di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione ai quali l'ente locale si deve ispirare.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Guizzardi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Raffaele Guizzardi.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D. Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica: responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DECIDE

- 1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la parziale modifica del "Regolamento stralcio per l'accesso alla qualifica dirigenziale" approvato con D.G. n. 244 del 28/06/2011;
- 2) di rinviare, per quanto concerne l' "Art. 6 – Bando" del "Regolamento stralcio per l'accesso alla qualifica dirigenziale" approvato con D.G. n.244/2011 con riferimento alle modalità per la compilazione della domanda e la modalità di trasmissione della stessa alla Provincia, le comunicazioni ai candidati e con specifico riferimento ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, all'applicazione di quanto previsto all'art. 14 "Modalità di presentazione della domanda e dei documenti" e al Capo III bis "Disciplina delle procedure e modalità di svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34" di cui al "Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive" approvato con Atto del Presidente n. 188 del 28/12/2020.

All' "Art. 6 – Bando" del Regolamento stralcio è aggiunto il seguente comma.

5. E' facoltà della Provincia di Modena prevedere nei bandi di concorso o negli avvisi di selezione che la domanda di partecipazione ai concorsi o alle selezioni sia presentata entro quindici giorni con le modalità indicate all'art. 14 comma 8 del vigente "Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive" e come previsto dall'art. 247 del D.L. n.34/2020;

- 3) di dare atto che in relazione all'accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse nonché la conoscenza della lingua inglese, la cui verifica in sede di procedura concorsuale è obbligatoria per effetto dell'art. 37 del D.Lgs. 165/2001

L'art. 6 – Bando comma 2 lett. m) è così sostituito:

"le modalità di accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese ed eventualmente di altre lingue straniere".

L'art. 10 – Prove del concorso il comma 7 primo periodo è così sostituito:

"I bandi di selezione prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della

lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame oppure come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale."

- 4) di integrare per quanto concerne l' "Art. 9 – Commissione esaminatrice" del "Regolamento stralcio per l'accesso alla qualifica dirigenziale" approvato con D.G. n.244/2011 con quanto previsto dall' "Art. 26 Attività delle commissioni" del "Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive" che disciplina la possibilità per la commissione di svolgere le attività relative alla predisposizione e correzione delle prove con sedute telematiche garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, come previsto dall'art. 247 c. 7 del D.L. 34/2020.

A tal fine all' "Art. 9 – Commissione esaminatrice" è aggiunto il seguente comma

13. E' facoltà della commissione esaminatrice, svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. Per le modalità di svolgimento delle "sedute telematiche" della commissione si rinvia all'art. 26 "Attività delle commissioni" del vigente "Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive";

- 5) di rinviare per quanto concerne l' "Art. 10 – Prove del concorso" a quanto disciplinato nel Capo III bis "Disciplina delle procedure e modalità di svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34" consentendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

A tal fine all'art. 10 – Prove del concorso sono aggiunti i seguenti commi.

9. E' facoltà della Provincia di Modena prevedere nei bandi di concorso o negli avvisi di selezione che la possibilità che le prove concorsuali siano svolte in modalità decentrata tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e/o in videoconferenza, in relazione a eventuali necessità di carattere emergenziale.

10. Per la disciplina delle procedure e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 si rimanda all'applicazione di quanto previsto dal Capo III bis del vigente Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive";

- 6) di modificare, altresì, i commi 2, 3, 4, dell' "Art. 12 – Svolgimento delle prove" sostituendoli con quanto segue:

2. Le prove di selezione non possono avere luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge n.101/89, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con Decreto del Ministero dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi, ortodosse e dipavali.

3. Il diario delle prove selettive, qualora non indicato nell'avviso di selezione, viene reso noto ai candidati mediante pubblicazione, esclusivamente, sul sito web istituzionale della Provincia di Modena – nella sezione relativa alla selezione almeno 15 giorni prima dell'inizio delle stesse.

4. la comunicazione ai candidati che conseguono l'ammissione a ciascuna prova successiva è effettuata, mediante pubblicazione, esclusivamente, sul sito web istituzionale della Provincia di Modena – nella sezione relativa alla selezione almeno 20 giorni prima della stessa;

- 7) di modificare per le motivazioni di cui in premessa l' "Art. 15 – Procedure per l'assunzione a tempo determinato di dirigenti ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/00" dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
- 3 bis. E' facoltà della Provincia di Modena prevedere nell'avviso pubblico di selezione che la domanda di partecipazione alla selezione sia presentata entro quindici giorni con le modalità indicate all'art. 14 comma 8 del vigente "Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive" e come previsto dall'art. 247 del D.L. n.34/2020.*
- 3 ter E' facoltà della Provincia di Modena prevedere nei bandi di concorso o negli avvisi di selezione che la possibilità che le prove concorsuali siano svolte in modalità decentrata tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e/o in videoconferenza, in relazione a eventuali necessità di carattere emergenziale.*
- 3 quater I bandi di selezione prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame oppure come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale.*
- Dopo il comma 5 è inserito il comma 5 bis
- 5 bis. E' facoltà della commissione esaminatrice, svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. Per le modalità di svolgimento delle "sedute telematiche" della commissione si rinvia all'art. 26 "Attività delle commissioni" del vigente "Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive";*
- 8) di dare atto che per gli aspetti non espressamente modificati con il presente atto, si fa salva l'applicazione del "Regolamento stralcio per l'accesso alla qualifica dirigenziale" deliberato con Delibera di Giunta n. 244 del 28/06/2011;
- 9) di incaricare il Direttore dell'Area Amministrativa di provvedere agli adempimenti di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;
- 10) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

**Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: REGOLAMENTO STRALCIO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE APPROVATO CON D.G. N.244 DEL 28/06/2011. PARZIALE MODIFICA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME CHE DISCIPLINANO PROCEDURE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN MODALITA' DECENTRATA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N.34.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di Atto n. 856/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 22/03/2021

**Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

ATTO DEL PRESIDENTE

L' Atto del Presidente n. 50 del 22/03/2021 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 22/03/2021

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)